



XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE
VIA DUCA D'AOSTA N. 2 --C.A.P. 70128-- BARI-PALESE
DISTRETTO N. 09
TEL/FAX : SEGRETERIA -0805303319
TEL. --DIRIGENTE SCOLASTICO 0805305493
COD.MECC. BAEE02700T
COD.FISC. 93027590723
e.mail istituzionale : baee02700t@istruzione.it
e-mail:dirigentescolastico: direzione27palese@libero.it
p.e.c.: baee02700t@pec.istruzione.it
sito web della scuola: www.circolo27bari.it
"Con l' Europa, investiamo nel vostro futuro"



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Unione Europea
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

PROT. N.6622 /B3-D3-B7-B10

BARI, 9 NOVEMBRE 2015

- A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER IL TRAMITE DEI DOCENTI DI CLASSE
- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
- SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO : USO DEL TELEFONO CELLULARE NELLA SCUOLA E DISPOSITIVI ELETTRONICI – CIRCOLARE CONSULTABILE NEL SITO DELLA SCUOLA – www.circolo27bari.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Vista** la C.M. M.P.I. n. 362 del 25 agosto 1998 GAB/III Prot. n. 30885/BL (Uso del cellulare nelle scuole) ;
- **Vista** la C.M. M.P.I. N.30/dip./segr. del 15 marzo 2007 (oggetto: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" ;
- **Vista** la nota Ufficio Stampa M.P.I. del 15 marzo 2007 (decalogo delle novità contenute nelle linee guida emanate dal Ministro Giuseppe Fioroni) ;
- **Vista** la Direttiva 30 novembre 2007 n. 104 M.P.I;
- **Visto** il Comunicato Stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 6 settembre 2012;
- **Vista la lettera del Garante per la protezione dei dati personali 2014;**
- **Vista la guida messa a punto da Garante e consultabile oltre che nel sito della scuola alla voce "PRIVACY" e all' indirizzo www.garanteprivacy.it/socialprivacy;**

DISPONE

è fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante il proprio orario di servizio onde non incorrere nelle conseguenze previste dalle norme sopra citate.

Il divieto riguarda l' uso e non il possesso del cellulare, anche, da parte dei minori sia in trasmissione che in ricezione durante tutte le attività scolastiche curriculari e/o progettuali pomeridiane.

In considerazione che, a tutt'oggi, allo scrivente non è giunta mai alcuna segnalazione di un cattivo uso del cellulare, da parte di qualche alunno, si invitano le SS.LL. a voler verificare che episodi correlati alla problematica in essere non abbiano a verificarsi, eventualmente, in futuro.

Qualora dovesse verificarsi l' insorgenza di una dato episodio, le SS.LL. avranno cura di seguire le indicazioni del Dispositivo Dirigenziale relativo all'uso del cellulare e di dispositivi elettronici (allegati alla presente).

Si precisa che ogni comunicazione telefonica con l' esterno dovrà essere effettuata sempre per il tramite della scuola .

Non è consentito, altresì, agli alunni portare a scuola strumentazioni elettroniche di ultima generazione (lettori CD, macchine fotografiche, MP3,IPOD, tablet-netbook-smartphone- console di gioco ecc.) .

Come richiamato dalla Direttiva 30/11/2007 n. 104 è assolutamente vietato, in assenza di esplicito consenso scritto dell'interessato, fotografare o filmare con qualsiasi dispositivo (fotocamera, videocamera, videofonini) studenti, docenti ed altri soggetti che operano all'interno della Comunità Scolastica e/o divulgare su siti internet, della tipologia di facebook, considerazioni di qualsiasi natura sui docenti della scuola. La violazione di tali regole si configura come infrazione disciplinare con conseguente applicazione di una sanzione. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dal garante per la Privacy in caso di divulgazione di dati e/o immagini senza autorizzazione:

-----importo minimo € 3.000,00 massimo e 30.000,00 (cfr Art. 161 del "Codice in materia di protezione dei "dati personali").

SS.LL. si attenteranno scrupolosamente a quanto indicato nel presente dispositivo e alle norme allegate alla presente:

- C.M. M.P.I. n. 362 del 25 agosto 1998 GAB/III Prot. n. 30885/BL
- IL DECALOGO DEL MINISTRO FIORONI
- C.M. M.P.I. n.30/dip./segr. del 15 marzo 2007
- Direttiva M.P.I. del 30 novembre 2007 n. 104
- Comunicato Stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 6 settembre 2012
- Dispositivo Dirigenziale relativo all'uso del cellulare e di dispositivi elettronici

Tutta la normativa di riferimento è consultabile sul sito della scuola : www.circolo27bari.it alla voce "PRIVACY"

Il Dirigente scolastico
(Dr. Nicola Fraddosio)
Nicola Fraddosio



Dispositivo Dirigenziale relativo all'uso del cellulare e di dispositivi elettronici
SANZIONI DISCIPLINARI ALUNNI/E

È TASSATIVAMENTE VIETATO l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante tutte le attività scolastiche in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007).

Durante le uscite didattiche l'uso di dette apparecchiature è consentito e direttamente regolato dagli insegnanti accompagnatori. Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA. Nessun alunno può utilizzare direttamente l'apparecchio della scuola.

Il divieto *del cellulare e di altri dispositivi elettronici* risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo degli stessi rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti dei docenti. Il loro utilizzo si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma, anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

A maggiore gravame, per quanto riguarda l'uso improprio del cellulare per scattare foto o riprese durante l'attività didattica, che potrebbero essere diffuse illecitamente e pubblicate anche su Internet, si precisa che, per gli alunni minorenni, la responsabilità ricade sui genitori, quali esercenti la potestà genitoriale, anche con risarcimento dei danni in base alla violazione dell'art. 10 Libro Primo del Codice Civile (abuso dell'immagine altrui), sulla violazione del diritto alla riservatezza tutelato dal D.L. 196/2003 e sulla normativa vigente posta a tutela della privacy.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, soprattutto se messe in rete internet, **senza il consenso scritto delle persone riprese**, si configurano, quindi, come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge. Per gli alunni/e che dovessero utilizzare, durante le suddette attività, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogheranno le seguenti sanzioni disciplinari ispirate ai seguenti criteri di gradualità:

- **PRIMO EPISODIO:** Ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente e consegna al docente collaboratore del dirigente o al responsabile di plesso in busta chiusa firmata dall'alunno. L'alunno lo potrà ritirare al termine dell'orario delle lezioni della giornata con comunicazione scritta ai genitori di quanto accaduto. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente.
- **SECONDO EPISODIO:** Ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente e consegna in presidenza in busta chiusa firmata dall'alunno. Quanto ritirato verrà riconsegnato solo ai genitori, previo appuntamento con il dirigente scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente.
- **TERZO EPISODIO:** Qualora l'alunno dovesse incorrere per la terza volta nella stessa violazione, oltre al ritiro in busta chiusa firmata dall'alunno e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento: all'alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di due giorni con l'obbligo di frequenza.



PARTE DA DA RESTITUIRE AI DOCENTI DI CLASSE

IL SOTTOSCRITTI _____ / _____

GENITORI DEL/LA MINORE _____ FREQUENTANTE LA CLASSE _____

SEZIONE _____ DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA _____

DICHIARANO

DI AVER PRESO VISIONE DELLA COMUNICAZIONE PROT. N.6622 / B19 DEL 9 NOVEMBRE 2015

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

IN MANCANZA DI FIRME CONGIUNTE

Firma del genitore per nome e per conto dell'altro _____

N.B. DA CONSERVARE AGLI ATTI DEL REGISTRO DI CLASSE

PRIMO EPISODIO

IL GIORNO _____ / _____ / _____ L' INSEGNANTE _____

VERIFICAVA CHE L' ALUNN__ MENTRE ERA IN SVOLGIMENTO LA SEGUENTE ATTIVITA'

USAVA _____

LA SOTTOSCRITTA PROVVEDEVA AL RITIRO DEL _____

RIPONENDOLO IN UNA BUSTA CHIUSA E CONTROFIRMATA DALL' ALUNNO/A _____

CHE VENIVA CONEGNATA AL _____ PER LA RICONSEGNA AL TERMINE DELLE

LEZIONI ALL__ STESS__ ALUNN__ .

SECONDO EPISODIO

IL GIORNO _____ / _____ / _____ L' INSEGNANTE _____

VERIFICAVA CHE L' ALUNN__ MENTRE ERA IN SVOLGIMENTO LA SEGUENTE ATTIVITA'

USAVA _____

LA SOTTOSCRITTA PROVVEDEVA AL RITIRO DEL _____

RIPONENDOLO IN UNA BUSTA CHIUSA E CONTROFIRMATA DALL' ALUNNO/A _____

CHE VENIVA CONEGNATA PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA PER LA RICONSEGNA DIRETTA AI GENITORI .

TERZO EPISODIO

IL GIORNO _____ / _____ / _____ L' INSEGNANTE _____

VERIFICAVA CHE L' ALUNN__ MENTRE ERA IN SVOLGIMENTO LA SEGUENTE ATTIVITA'

USAVA _____

LA SOTTOSCRITTA PROVVEDEVA AL RITIRO DEL _____

RIPONENDOLO IN UNA BUSTA CHIUSA E CONTROFIRMATA DALL' ALUNNO/A _____

CHE VENIVA CONEGNATA PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA PER LA RICONSEGNA DIRETTA AI GENITORI .

ALL' ALUNN__ VIENE COMMINATA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DI GG. 2 CON OBBLIGO DI FREQUENZA A SCUOLA .

Circolare Ministeriale 25 agosto 1998, n. 362

GAB/III
Prot.n. 30885/BL

Oggetto: Uso del telefono cellulare nelle scuole

E' stato segnalato a questa amministrazione che l'abitudine all'uso della telefonia cellulare si sta diffondendo anche nel mondo della scuola.

La questione è stata peraltro oggetto di una interrogazione parlamentare nella quale viene denunciato l'utilizzo del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti anche durante le ore di lezione.

E' chiaro che tali comportamenti - laddove si verificano - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti.

Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei Capi delle istituzioni scolastiche il contenuto della presente circolare affinché ne informino il dipendente personale scolastico.

IL MINISTRO

IL DECALOGO DEL MINISTRO FIORONI/2007

- 1.. L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).
- 2.. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
- 3.. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili devono essere individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.
- 4.. Le scuole sono chiamate a verificare che i regolamenti di istituto contengano sanzioni idonee e conformi con quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5.. Il Ministero metterà a disposizione delle scuole esempi di regolamenti di istituto sul sito internet www.pubblica.istruzione.it
- 6.. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con precedente circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998) .
- 7.. Grazie allo schema di modifiche normative predisposte, che il Ministro Fioroni si impegna a proporre in Consiglio dei Ministri, si introdurrà una semplificazione ed una maggiore rapidità delle procedure per l'irrogazione e l'impugnazione delle sanzioni disciplinari.
- 8.. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare, a seguito dell'approvazione delle modifiche normative proposte, sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- 9.. Si preannuncia l'introduzione normativa della possibilità per ciascuna scuola di richiedere alle famiglie di sottoscrivere, ad inizio d'anno, un "patto sociale di corresponsabilità" verso i propri figli. Questo accordo conterrà una definizione condivisa di diritti e doveri tra famiglie e scuola.
- 10.. Dirigenti, docenti e personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

Direttiva M.P.I. Prot. n. 30/DIP/SEGR. del 15 marzo 2007

Oggetto: "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*".

I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri.

Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità.

Al raggiungimento di tali finalità concorre l'autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l'impostazione esclusivamente centralistica dell'educazione e della formazione del cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona.

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull'efficacia del processo formativo. Di conseguenza tutte le componenti scolastiche nelle quali si esprime l'autonomia delle scuole, in particolare il dirigente scolastico, che ne costituisce l'elemento di sintesi, devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della presente direttiva, fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell'articolo 14 del D.P.R. 275/99.

In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi, sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.

Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche

In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall' articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all' art. 1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un regolamento di istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all'individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l'effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile.

Il Ministero metterà a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione sul sito internet www.pubblica.istruzione.it, alcuni esempi di regolamento di istituto che perverranno su iniziativa delle stesse istituzioni scolastiche.

Le sanzioni disciplinari verso gli studenti

Con l'entrata in vigore dello Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un'impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa, in virtù di quanto previsto dalla specifica regolamentazione di istituto e in ossequio al principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie, di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica...).

La sanzione disciplinare, seppur inserita in una nuova logica, continua a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari.

Come già chiarito nella direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto).

In queste due situazioni la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Si ritiene opportuno che i citati regolamenti di disciplina, nel momento in cui individuano le fattispecie di cui sopra, prevedano sanzioni severe, commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti.

In quest'ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli articoli 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall'altro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità.

In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal regolamento di istituto, la sanzione potrà comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che, nell'ambito delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori, all'atto di iscrizione, o comunque all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un patto sociale di corresponsabilità al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.

Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo.

Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e doveri dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

IL MINISTRO - F.to Giuseppe Fioroni

Ministero della Pubblica Istruzione

Direttiva 30 novembre 2007 n. 104

CONSIDERATO che il diritto alla protezione dei dati personali gode di specifiche forme di tutela stante la vigenza di apposite disposizioni normative (da ultimo, contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) volte ad assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;

CONSIDERATO che il Ministero della pubblica istruzione intende promuovere fra gli studenti la più ampia conoscenza dei diritti di rilevanza costituzionale, quale è il diritto alla protezione dei dati personali, nella convinzione che l’educazione alla cultura della legalità deve essere effettuata mediante azioni volte a favorire la conoscenza ed il rispetto delle leggi vigenti;

CONSIDERATO che per gli studenti il diritto alla riservatezza è sancito espressamente anche dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli studenti”), richiamato dall’art. 96, comma 2, del predetto Codice ;

CONSIDERATO che nell’ambito delle comunità scolastiche, soprattutto tra i giovani, risulta molto frequente l’utilizzo di “telefoni cellulari” o di altri dispositivi elettronici;

CONSIDERATO che la regolamentazione delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli studenti per la violazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di attività didattiche è rimessa all’autonomo potere organizzativo-regolamentare delle istituzioni scolastiche conformemente a quanto chiarito con l’atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

CONSIDERATO che la regolamentazione dell’utilizzo delle suddette apparecchiature da parte del personale docente è disciplinata, oltre che da disposizioni organizzative previste dall’autonoma regolamentazione di istituto, da specifiche norme deontologiche e disciplinari, dettate dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL in coerenza con l’esigenza di adempiere correttamente ai doveri professionali;

CONSIDERATO che, indipendentemente dai summenzionati profili organizzativi sanzionatori inerenti all’ordinamento scolastico e connessi ad un utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a turbare il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche, si pone il problema di chiarire se in via più generale, ai sensi dell’ordinamento vigente, siano configurabili fattispecie in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius “carpire”, dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all’interno della comunità scolastica;

CONSIDERATO che i dati in questione si configurano come “dati personali” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del predetto Codice;

CONSIDERATO che l’acquisizione dei dati sopra menzionati, pur svolgendosi all’interno delle istituzioni scolastiche, in molti casi, non è riconducibile allo svolgimento di attività didattiche, formative o di apprendimento proprie della scuola;

CONSIDERATO che i dati di cui sopra vengono frequentemente divulgati non solo tra gli appartenenti alla stessa comunità scolastica ma, talvolta, anche verso un pubblico “indistinto” di fruitori mediante l’utilizzo dei sistemi telematici e della rete internet;

CONSIDERATO che si assiste alla crescente diffusione nella rete internet di siti web e portali “dedicati” volti a rendere pubblici filmati o registrazioni aventi per oggetto episodi verificatisi nell’ambito delle istituzioni scolastiche o comunque durante i periodi di svolgimento di attività didattiche o formative, in alcuni casi, anche con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, anche minori di età, e docenti;

CONSIDERATO che i dati personali sopra menzionati sono in alcuni casi “sensibili”;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra illustrato, si rendono necessari ulteriori chiarimenti interpretativi, oltre a quelli già forniti con il provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 20 gennaio 2005 e con il precedente provvedimento del 12 marzo 2003, con particolare riferimento alle fattispecie concrete che vengono a configurarsi nelle scuole italiane;

CONSIDERATA l’esigenza di fornire opportuni chiarimenti esplicativi della normativa vigente al fine di favorire il pieno rispetto della disciplina di protezione dei dati e di informare i soggetti della comunità scolastica circa le conseguenze sanzionatorie che possono prodursi nei confronti di chi incorre nella violazione del diritto alla protezione dei dati personali;

CONSIDERATA l’opportunità di porre in essere attività informative nelle scuole allo scopo di prevenire il fenomeno della violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, di derivazione costituzionale, da parte degli studenti e degli altri soggetti della comunità scolastica;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007);

VISTA la legge 15 marzo 1999 n. 59;

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275;

VISTO il DPR 24 giugno 1998 n. 249, “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, recante: “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 1455 del 10 novembre 2006, recante “Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca”

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 16 del 5 febbraio 2007, recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTO l’atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007, recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTO l’art. 4 comma 1 lettera A, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;

SENTITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 29 novembre 2007, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del predetto Codice ;

ADOTTA

la presente direttiva recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

1. Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati.

Sembra opportuno ricordare che per “dati sensibili” si intendono: “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere Ministero della Pubblica Istruzione religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy).

La disciplina in materia di protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente.

Ciò posto, corre l’obbligo di chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente mettendo in evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l’acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.

2. Specifiche cautele di carattere generale

Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche

successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali.

La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.

Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del codice civile (“Abuso dell’immagine altrui”).

“Articolo 10 Abuso dell'immagine altrui”

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a Ministero della Pubblica Istruzione meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio che rechino "pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633). Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

- a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);
- b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
- c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
- d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano ledere la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

3. Divulgazione dei dati

Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l'invio ad altre persone Ministero della Pubblica Istruzione delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l'utilizzo di "MMS", oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.

Di fronte a queste opportunità fornite dall'utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute.

Tali regole di carattere generale valgono anche nell'ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l'esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli.

Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A – si deve informare la persona interessata circa:

- le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
- i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;
- gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.

B – deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

3.1 Uso personale

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "fini esclusivamente personali" non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità.

Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi.

Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.

A titolo esemplificativo si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) possono essere inviati, ad esempio tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati.

In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

4. Regolamenti di istituto e sanzioni disciplinari

Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice).

In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria").

Ne segue che tali comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell'ambito dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

Le scuole sono dunque tenute a conformare i propri regolamenti secondo i chiarimenti sopra illustrati individuando, nell'ambito della propria autonomia, le sanzioni più appropriate da irrogare nei confronti degli studenti che violano il diritto alla protezione dei dati personali all'interno delle comunità scolastiche.

Si deve infine richiamare l'attenzione sulla possibilità da parte delle istituzioni scolastiche autonome, nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre opportunamente a determinate cautele, l'utilizzo di videotelefoni e di MMS all'interno delle scuole stesse e nelle aule di lezione.

L'istituzione scolastica è infatti dotata del potere di dettare delle apposite disposizioni organizzative interne all'istituto volte a disciplinare l'utilizzo dei c.d. MMS da parte degli studenti, ad esempio vietando l'utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato.

La violazione di tali regole contenute nei regolamenti di istituto può dunque configurare un'infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione individuabile dalla scuola stessa.

In considerazione della vasta rilevanza sociale che ha assunto il fenomeno dell'utilizzo dei telefoni cellulari per l'acquisizione ed il trattamento di dati personali nell'ambito delle scuole italiane, risulta particolarmente auspicabile l'adozione delle misure sopra indicate unitamente all'individuazione di spazi di riflessione e di studio in ordine alle problematiche oggetto della presente direttiva al fine di favorire tra i giovani la consapevolezza dell'importanza del diritto alla protezione dei dati personali nell'ordinamento vigente nell'ottica di diffondere la cultura della legalità.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, promuoverà iniziative di informazione e formazione rivolte ai dirigenti scolastici al fine di diffondere nelle scuole la più ampia conoscenza della normativa inerente l'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e le relative tutele.

Il Ministro
Giuseppe Fioroni

La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare .

Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.

Il Garante per la protezione dei dati personali ritiene utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy.

□ Temi in classe

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

□ Cellulari e tablet

L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

□ Recite e gite scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

□ Retta e servizio mensa

È illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

□ Telecamere

Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

□ Inserimento professionale

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

□ Questionari per attività di ricerca

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

□ Iscrizione e registri on line, pagella elettronica

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

□ Voti, scrutini, esami di Stato

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

□ Trattamento dei dati personali

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

Roma, 6 settembre 2012



Egr. Sig. Presidente,

allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sull'uso consapevole dei Social Network, dei sistemi di messaggistica istantanea e delle nuove tecnologie mobili, il Garante per la protezione dei dati personali ha appena pubblicato una nuova guida "Social privacy. Come tutelarsi nell'era dei Social Network".

Il vademecum offre spunti di riflessione, consigli e approfondimenti su problematiche che destano particolare allarme, come la violazione della dignità della persona, la sovraesposizione della propria vita privata, il cyberbullismo e il sexting. Fenomeni, questi, che rischiano di provocare danni, spesso gravi, a tanti ragazzi, anche minorenni, e che possono essere contrastati solo con una capillare azione di formazione e informazione realizzata proprio a partire dalle istituzioni come quella che Ella dirige.

A questa esigenza risponde la guida messa a punto dal Garante, che può essere scaricata anche in formato digitale all'indirizzo www.garanteprivacy.it/socialprivacy.

Ritengo dunque opportuno segnalarla alla Sua attenzione, nella speranza che, con il necessario coinvolgimento di professori, famiglie e istituzioni tutte, possa contribuire ad aiutare i nostri figli ad usare la Rete in maniera intelligente e a sfruttare appieno le opportunità che oggi, per la prima volta nella storia umana, vengono messe a disposizione.

Auspucando che Lei voglia considerare sempre con interesse, sia in chiusura di questo anno scolastico, sia all'avvio del prossimo anno 2014-2015, le iniziative dell'Autorità dirette al mondo dei giovani e della scuola, porgo i più cordiali saluti

Antonello Soro

